

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N 18

del 23/04/2024

DECRETO

**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGIONALE**

Il Commissario Straordinario Regionale, **Avv. Enrico Specchio**, nominato con D.G.R. n. 423 del 07/04/2023, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

OGGETTO

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 - PROROGA DEL
TERMINE**

Visto
Per l'impegno di spesa

IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA E
AMMINISTRAZIONE

Visto

IL SEGRETARIO DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
- Con sentenza del 06/11/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto, rinviando al Tribunale di Treviso in diversa composizione affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;
- Il giudizio di rinvio è tutt'ora pendente dinnanzi il tribunale di Treviso:

VISTE:

- la Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012, art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013 che ha previsto l'avvio, dal primo gennaio 2014, delle nuove modalità di rendicontazione contabile;
- La DGRV n. 725 del 22 giugno 2023;

RICHIAMATI:

- l'Allegato A alla DGRV n. 725 del 22 giugno 2023, il quale prevede quale termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio – comprensivo di tutti gli allegati previsti – la data del 30 aprile dell'esercizio successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, fissando quindi la scadenza naturale per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 al 30 aprile 2024;
- il comma 1 dell'articolo n. 16 della menzionata DGRV n. 725/2023, il quale prevede che il termine di approvazione in parola possa essere prorogato per particolari esigenze non oltre il 30 giugno, con atto specificatamente motivato;

CONSIDERATO che la già citata DGRV n. 725/2023 e la DGRV n. 282/2024 hanno introdotto alcune novità sostanziali nella redazione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati di compendio;

DATO ATTO che l'Istituto, a causa della situazione debitoria in cui versa, come già citato, è tenuto alla gestione di una doppia contabilità, per la cosiddetta "Azienda liquidazione" e per la c.d. "Azienda corrente";

CONSIDERATO il maggior impegno richiesto dalla necessità di gestire tale doppia contabilità e, in particolare, l'elaborazione delle verifiche di fine esercizio della *cd. Azienda liquidazione*, risulta difficoltoso procedere con la redazione del bilancio nella sua versione completa (*cd. Situazione consolidata*) entro il termine del 30 aprile.

RITENUTO quindi, per le motivazioni precedentemente espresse, di avvalersi della facoltà di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 che verrà approvato dall'Organo di governo non oltre il 30 giugno 2024.

TUTTO CIO' PREMESSO e attestata la legittimità degli atti,

DECRETA

1. Di posticipare al 30 giugno 2024 la data ultima di approvazione del bilancio di esercizio 2023, per le motivazioni espresse in premessa sulla base dell'articolo 16, comma 1, DGR 725/2023, che sono richiamate quale parte integrante del presente provvedimento;
2. Di comunicare alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali l'avvenuta approvazione del presente atto;
3. Di incaricare gli uffici competenti dei conseguenti adempimenti.

**Il Commissario
Straordinario Regionale**
Avv. Enrico Specchio



Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 24 APR. 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO
